

Autorità Portuale di Venezia

LICENZA DI CONCESSIONE

N. ... 32468 ... di repertorio

N. ... 13 ... del registro concessioni

IL PRESIDENTE

VISTO

- l'istanza in data 23/04/2004 della società:

ENEL PRODUZIONE S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125

00198 - ROMA ()

- codice fiscale e p. IVA: n. 05617841001;

- il decreto interministeriale 16372 del 18.11.1997 che ha rinnovato all'ENEL sino al 10.2.2015 la validità della concessione ex R.D.L. 2.11.1933 n. 1741 relativa all'esercizio del deposito costiero di oli minerali sito nella centrale termoelettrica di Venezia-Fusina;

- la licenza 29195 di Rep. del 4.6.1998 rilasciata all' Enel S.p.A. e preso atto del conferimento ad Enel Produzione S.p.A., secondo il disposto dell'art. 13 del D.L. 16.3.1999 N. 79, delle attività di produzione di energia elettrica di Enel S.p.A. afferenti la centrale termoelettrica di Venezia Fusina;

- l'istanza dell'Enel Produzione S.p.A. prot. 644 in data 13.4.2001 per l'installazione di un nuovo nastro di ripresa carbone sulla sponda meridionale del Can. Ind. Sud, il nulla osta Dem/11410 del 25.9.2001 e la formale accettazione in quanto in esso indicato, prot. 1517/2001 in data 4.10.2001 della Società suddetta;

- la nota in data 1.6.2001 della Società suddetta con la quale è stato comunicato che nei confronti del proprio personale dipendente impiegato in



MARCA DA BOLLO
€ 14,62

00027262
00004762
00000524
0001-00009

400ZFO01
19/01/2006 09:25:18
3C586EED8456F31

0-1-05-123246-277-9

AUTORIZZAZIONE PORTUALE LI VENEZIA



Autorità Portuale di Venezia

2

attività portuali è stato garantito il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui al C.C.N.L. del 27.7.2000;

- il parere della Commissione Consultiva ex art. 15 legge 84/94 espresso in data 12 luglio 2001;

- il parere del Comitato Portuale espresso in data 26 luglio 2001;

- la licenza 31842 di rep. del 23.04.2004;

- l'esito positivo della revisione della autorizzazione e della concessione rilasciate alla società Enel Produzione S.p.A., ai sensi degli artt. 16 (comma 6) e 18 (comma 8) della Legge 28.1.1994 n. 84;

- la nota dell'Enel Produzione S.p.A. prot. UBT-FS/EAS/Mc 793 del 23.4.2003 comunicante il termine dei lavori di installazione del nastro di ripresa carbone, di cui sopra;

- il rinnovo, in pari data della presente licenza, dell'Autorizzazione rilasciata alla Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio di attività portuali ex 16 della predetta Legge;

- gli artt. 18, e 20 comma 4 della Legge 28.1.1994 n. 84 e successive disposizioni modificative ed integrative della stessa;

- l'art. 36 del Codice della navigazione;

- la Deliberazione n. 7/2004 del 18.11.2004 con cui veniva approvato il bilancio preventivo che lasciava immutati per l'anno 2005 le tabelle dei canoni demaniali marittimi ed i canoni a corpo;

valendosi delle facoltà conferitegli,

CONCEDE

con la presente licenza alla predetta richiedente, l'occupazione dei sotto specificati beni demaniali perché li usi in modo diretto ed esclusivo:

punto 1)

una zona demaniale marittima di complessivi mq 15.974 (m 399,35 x 40) in can. ind. Sud, sponda meridionale, a Porto Marghera, zona comprendente uno specchio acqueo, la sponda ad esso prospiciente ed il retrostante tratto di fascia demaniale nonché l'esercizio delle seguenti opere ed impianti, parte privati e parte già acquisiti al pubblico demanio marittimo, giusta verbale di acquisizione, con annesso testimoniale di Stato, in data 18.3.1986 ed ivi insistenti:

a) Una banchina in c.a. - pertinenza demaniale marittima.

Si trova alla quota di m +2,50 sul l.m.m. e si estende con una fronte di m 381,35 ed una profondità di m 36,20 su un fondale a quota -12 sotto il l.m.m.

Per la periodica verifica dell'allineamento della banchina sono stati realizzati due cippi in c.a. uno su lato di levante ed uno su quello di ponente.

La banchina è ancorata a terra da una trave della sezione di cm 120x55 sostenuta da una doppia fila di pali inclinati della sezione di cm 30x30 e della lunghezza di m 13,50.

Sulla banchina insistono:

- n. 12 bitte di ormeggio (pertinenze demaniali marittime) poste ad un interasse di m 32 ed ancorate a blocchi in c.a. facenti parte integrante della banchina ed ottenuti mediante riempimento di apposite sezioni cave poste tra la trave di bordo e quella centrale di sostegno;

- un impianto per lo sbarco e la movimentazione di carbone, costituito da:

* due carroponte (di proprietà del concessionario);

* due vie di corsa (pertinenze demaniali marittime) aventi scartamento di m

12

* un sistema nastri di trasporto (di proprietà della concessionaria) comprendente un nastro principale che corre per la maggior parte in senso parallelo alla fronte della banchina, sorretto da apposita cavalletta in ferro, un nastro provvisorio denominato ETO destinato a sostituire quello principale in caso di disservizio di quest'ultimo e un tratto di nuovo nastro trasportatore per la ripresa del carbone da piazzale, realizzato in conformità alla documentazione tecnica allegata all'istanza del 13.4.2001 in premessa citata;

- un impianto (interamente di proprietà ENEL) per lo scarico di olio combustibile, costituito da:

* tre bracci di carico/scarico, del diam. nom. di 10", installati alle estremità della banchina due sul lato ovest su piattaforma metallica delle dimensioni in pianta di m 5,40x5 ed uno sul lato est, i primi sono collegati al deposito costiero mediante un collettore di diam. 16" il secondo mediante un collettore di diam 12";

* un collettore di diam. 16" collegato ai bracci di carico scarico con due tratti di tubazione di diam. 12", detto collettore raggiunge la zona del deposito percorrendo l'intera banchina parallelamente al fronte della banchina stessa ed e' situato parte sopra il piano di calpestio, parte in cunicolo a tenuta stagna e parte sotto le cavallette dei nastri carbone sorretto da appositi supporti;

* un collettore di diam. 12" collegato al braccio di carico/scarico con un tratto di tubazione da 12" in cunicolo per circa 11 m, percorre la banchina per un tratto di ca. 50 m sotto le suddette cavallette nella stessa direzione.

Lungo il percorso dei collettori è stato predisposto un sistema di contenimento e raccolta di eventuali spandimenti mediante la costruzione di un muretto in c.a. di mm 300 di altezza situato "lato mare" parallelamente al percorso delle tubazioni e la predisposizione di 9 pozzetti di raccolta, imboccatura mm 600x600 ricoperti con grigliato, ricavati in corrispondenza di altrettante ex prese per manichette e collegati al cunicolo della sezione di m 1,80x0,85 situato tra la banchina ed il piazzale di deposito carbone, cunicolo reso impermeabile previo tamponamento dei giunti della banchina.


* un complesso per la taratura dei contatori dell'olio combustibile formato da tre serbatoi metallici rispettivamente da 1.000 l., 5.000 l., e 25.000 l., verticalmente sovrapposti tra loro ed ancorati ad una struttura metallica reticolare a torre.

Per consentire l'ormeggio di natanti adibiti alla sorveglianza lato mare delle operazioni di movimentazione dell'olio combustibile denso e del carbone è consentito all'ENEL di occupare uno specchio acqueo contiguo al lato di levante della banchina, con l'infissione di n. 5 pali in legno ed installazione di scaletta in legno/metallo ancorata alla banchina per l'imbarco del personale addetto;

- un impianto antincendio, di proprietà ENEL, che risulta composto da 8 lance brandeggiabili per schiumogeno, n. 5 prese doppie per manichette con lancia alimentate da schiumogeno e n. 5 idranti a due prese da 2,5".

- un impianto, sul lato di ponente della banchina, per il trasporto ceneri costituito da:

* due vie di corsa (pertinenze demaniali marittime) già di scorrimento per un ponte gru a cavalletto, una delle quali installata sul piano della banchina



e l'altra sulla fascia demaniale;

* vasca raccolta ceneri - trattasi di un manufatto cementizio (pertinenza demaniale marittima) delle dimensioni in pianta di (m 27,75x12,05) + (13,15x21,60) alto m 3,65 e contenente due vasconi in c.a., pure p.d.m., aventi dimensioni interne di m 20x10 cadauno, utilizzati per la separazione delle ceneri pesanti dall'acqua che le trasporta dalle caldaie della centrale alle vasche stesse.

- un impianto telefonico ed interfonico (di proprietà della concessionaria);

- un impianto di illuminazione comprendente tra l'altro due torri faro in c.a. (pertinenze demaniali marittime) site una su lato di levante e una su quello di ponente della banchina;

- un impianto per la rilevazione di gas tossici nell'aria composto da tre armadi metallici, di proprietà ENEL, contenenti i vari rivelatori.

La banchina è inoltre corredata dalle seguenti opere di proprietà del concessionario:

- tre tubazioni di servizio, per il convogliamento di acqua potabile, acqua industriale ed aria compressa;

- 9 scalette metalliche lungo il percorso dei collettori, delle linee antincendio e delle tubazioni di servizio per lo scavalco dei fluidodotti medesimi;

- una struttura di protezione del fascio tubiero di cui al punto precedente, dalla ricaduta di carbone durante la movimentazione, struttura in lamiera zincata supportata da capriatine metalliche;

- parabordi cilindrici fissati con catene ad appositi anelli ancorati nella trave di bordo della banchina stessa;

- scalette alla marinara;

- n. 12 pali in legno infissi sul fondo del canale a ridosso della trave di bordo della banchina e vincolati alla trave stessa a protezione dell'attracco delle bettoline alla banchina medesima;

- n. 4 prese con interruttore per la messa a terra delle navi ormeggiate;

- un parapetto posto sul lato ovest avente altezza m 0,90 e costituito da un muretto di m 11,50x0,27;

- un cancello scorrevole in prosecuzione del suddetto parapetto per consentire il transito lungo la fascia demaniale.

b) Un'opera di presa acqua marina adiacente al lato est della banchina e che occupa una superficie di complessivi mq 714,3 (18x36,20+16,50x3,80) ed e' progettata per una portata totale di 40 mc/sec per il raffreddamento dei macchinari di centrale. Consta di una struttura in c.a. la cui bocca di aspirazione si trova ad una profondità di m 8 sotto il m.m. .

Detta bocca formata da 4 luci delle singole dimensioni di m 3,65x4 e' protetta da panconi metallici sistemati in apposita sede e da una griglia munita di relativo sgrigliatore meccanico scorrente su rotaie con interasse di m 2.

L'opera di presa è stata acquisita al Pubblico Demanio Marittimo limitatamente alla struttura in c.a. di m 18 di fronte e m 14,33 di profondità costituente corpo unico con la banchina.

Sulla predetta struttura cementizia insistono:

- un fabbricato provvisorio in lamiera, avente superficie di c.ca 12 mq adibito a ricovero olio assorbente e panne galleggianti;

- una tettoia provvisoria in lamiera a protezione quadri elettrici;

- un palo metallico per anemo;



L'opera di presa medesima è collegata alla stazione pompe attraverso un canale adduttore a pelo libero, a sezione mista trapezio-rettangolare, le cui sponde superiori sono raccordate da travi in c.a. aventi sezioni a T con interasse di c.ca m 4. Il canale in questione e' largo m 13 lungo m 730 e profondo m 6,30 con un tirante di m 5,20.


La contiguità della sponda demaniale è assicurata da un ponte in c.a. di larghezza m 7 con sovrastrutture metalliche di protezione soprapassante il canale adduttore medesimo. L'opera di scarico dell'acqua di mare si trova ubicata nel Naviglio di Brenta.

E' pure concesso all'ENEL di attraversare la fascia demaniale in sottosuolo con n. 3 tubazioni di scarico acque reflue preventivamente depurate e provenienti dalla centrale. Le tubazioni hanno diam. 600 mm cad. e sporgono dalla sponda del canale una in prossimità dell'opera di presa e le altre due in posizione sottostante alla banchina rispettivamente ai lati est ed ovest della stessa.

c) Un piazzale adibito a deposito di carbone che si estende parte sul piano della banchina e parte sulla fascia retrostante, per una superficie a forma trapezoidale di mq 5.970 ca. di cui mq 4.965 sul piano della banchina in c.a. e mq 1.005 sul retrostante tratto di fascia demaniale dell'ampiezza di m 3,80.

Il predetto piazzale confina a nord con il cunicolo degli oleodotti sopraspecificato ed ai lati est ed ovest è protetto da un muretto di cinta dello spessore di cm 20 ed alto m 1.

Parallelamente a detti lati scorre un canaletto plottato di scolo della profondità di cm 100 e larghezza di m 1,20 utilizzato per lo svuotamento dell'acqua stagnante all'interno del parco carbone.



A dieci metri a ponente di detto canaletto corre in senso parallelo a quest'ultimo un secondo cunicolo plottato nel quale trovano sede tubazioni in conduits e per antincendio.

d) Un deposito costiero di oli minerali della concessionaria,
insistente su terreno privato retrostante alla banchina di cui sopra ed a questa collegato con le tubazioni sopradescritte, deposito che pure si concede di esercire e che è costituito da n. 16 serbatoi della capacità complessiva di mc 221.153 come risulta dal D.M. 16372 in data 18.11.1997. Si concede di accorpare il deposito con il deposito non costiero asservito alla centrale T.E. della capacità compl. di mc 200, composto da un serbatoio di mc 120 per olio combustibile ed uno di mc 80 per gasolio e collegato mediante una tubazione del diametro di 8" corrente interamente su area di proprietà della stessa ENEL.

L'ubicazione, l'entità e le caratteristiche dei beni concessi meglio risultano individuati dalla documentazione tecnica allegata allo scaduto atto formale 26907 di Rep. del 21.12.1993, alla istanza di sanatoria dell'Enel per la torre incrocio nastri ed il fabbricato per usi promiscui ed all'istanza Enel Produzione del 13.4.2001 prot. 644 per un nuovo tratto di nastro trasportatore.

punto 2

A) area e specchio acqueo di compl. mq 340 lungo la sponda meridionale del canale Industriale Sud;

B) specchio acqueo di forma trapezoidale avente superficie complessiva pari a mq 136,84 ubicato lungo la sponda meridionale del canale Industriale Sud in prosecuzione verso levante della banchina ENEL 3S;

ALLO SCOPO DI:

per i beni di cui al punto 1

esercire, ai sensi dell'art. 18 della legge 28.1.1994 n. 84 propria attività portuale, correlata all'esercizio della centrale Termoelettrica ENEL di Venezia-Fusina, movimentando attraverso i beni concessi, oli minerali, carbone ed altre rinfuse destinati al rifornimento energetico di detta centrale nonché gessi ottenuti dal processo di desolforazione dei fumi prodotti dalla combustione del carbone.

Le attività portuali dovranno essere svolte secondo la tipologia di operazioni descritte nella documentazione presentata a comprova del possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 comma 6 lettera b della citata legge di riordino e relativamente alla movimentazione del carbone e delle altre rinfuse secche anche nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla autorizzazione ex art. 16 in premessa citata.

per i beni di cui al punto 2

Mantenere sulla zona demaniale di cui alla lettera A:

- un'opera di aspirazione acqua marina per raffreddamento macchinari di centrale con portata di 9 mc/sec. con bocca di presa a due luci di mq 10/sezione m 2x5, cunicolo di adduzione avente sezione mq 10,80 (m 6x1,80), incile a quota m -7,00 l.m.;
- una condotta diam. mm 600 lunga m 78,50 per scarico acque meteoriche e di neutralizzazione acidi.

Mantenere sullo specchio acqueo di cui alla lettera B una cavana per imbarcazione di servizio agli accosti che la concessionaria esercisce in canale Industriale Sud, previa costruzione di una passerella di mq 2,40

(3x0,8) e la infissione di n. 4 pali per accosto e ormeggio.

VERSO IL CANONE a corpo di complessivi € 296.695,00

PER IL PERIODO : 01/01/2005 - 31/12/2005;

CON LA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE di € 609.322,82

cauzione richiesta dall'Autorità concedente in quanto dovuta per Legge

interamente coperta con fideiussione bancaria n. 450/8200/127597 del

23.3.2000 prestata dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino e da successivi

atti di aumento, di cui l'ultimo in data 22.4.2002.

CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene rilasciata in via provvisoria anche in attesa dell'emanazione del Decreto interministeriale concernente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della Legge 28.1.1994 n. 84 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di cessazione per qualsivoglia motivo della sopracitata autorizzazione ex art. 16 L. 84/94 la presente concessione si intenderà contestualmente decaduta.

In caso di cessazione per qualsivoglia motivo della presente concessione o in presenza, nel corso della concessione stessa, di lavori di allargamento del canale industriale Sud alle dimensioni previste dal progetto 15.7.1964 approvato con D.M. 319 del 15.5.1965 e concernente l'aggiornamento e le modifiche del Piano Regolatore della I e II Zona Industriale e Commerciale di Porto Marghera, l'Enel dovrà demolire e ripristinare a sua cura e spese la parte di banchina troppo sporgente rispetto all'asse del canale in modo tale da consentire l'ormeggio delle navi senza che le stesse invadano la cunetta navigabile del canale medesimo.

In caso di particolare emergenza o per motivi relativi agli interessi generali del porto di Venezia e dei traffici marittimi, resta salva la facoltà dell'Autorità portuale di utilizzare gli accosti per l'ormeggio e per le soste di navi non operanti nell'interesse dello Stabilimento cui gli accosti sono asserviti e ciò senza alcun rimborso od indennizzo a favore della concessionaria.

La presente concessione per la parte afferente l'esercizio del costiero e relative operazioni portuali è soggetta alle disposizioni riguardanti la manipolazione degli oli minerali contenute nel R.D.L. 2.11.1933, n. 1741 e nel relativo Regolamento approvato con R.D. 20.7.1934, n. 1303, alle norme di sicurezza approvate con D.M. 31.7.1934 e successive modificazioni, nonché secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 41 e seguenti del Regolamento della Navigazione Marittima.

L'esercizio definitivo del costiero resta subordinato al collaudo ex dpr 420/1994 prescritto nel succitato decreto ministeriale.

Le opere non potranno essere esercitate in assenza di collaudo favorevole da parte della Commissione di cui all'art. 48 Reg. Cod. Nav..

Per poter esercitare gli scarichi la concessionaria dovrà essere in possesso dell'apposita concessione rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia.

Inoltre la concessionaria dovrà attenersi a quanto previsto dalla L. 16.4.1973, n. 171, dal D.P.R. 20.9.1973, n. 962 (interventi per la Salvaguardia di Venezia), dalla L. 10.5.1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dalla L. 5.3.1963, n. 366, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 23.4.1998 e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni.

Autorità Portuale di Venezia

13



Per l'esercizio dell'opera/e di presa acqua di mare la concessionaria dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione dei Monopoli di Stato.

La Società concessionaria sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni che potessero derivare a persone, cose e ambiente, per effetto del mantenimento ed esercizio del deposito disciplinato dalla presente licenza di concessione.

La concessionaria dovrà mantenere sgombero da sedimenti il fondale del can. Ind. Sud, nel tratto antistante l'opera di presa acqua marina di cui punto 2 lettera A) della presente licenza.

Alla scadenza della concessione dovranno essere salpati, a cura e spese della concessionaria, i pali insistenti sullo specchio acqueo in concessione senza che siano lasciate sul fondo punte di sorta.

CONDIZIONI GENERALI

- 1) La concessionaria deve esercitare l'attività per la quale ha ottenuto la concessione in modo diretto ed esclusivo.
- 2) La concessionaria non potrà variare i limiti assegnati; non potrà erigere opere non autorizzate, nè modificare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione.
- 3) La concessionaria non potrà costituire alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concesse, nè recare ostacoli agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate.
- 4) L'Autorità Portuale avrà diritto di far sorvegliare, con i mezzi ed i modi che crederà opportuni, la regolare esecuzione degli obblighi assunti dalla concessionaria in dipendenza della presente licenza ed essa concessionaria

dovrà agevolare tale sorveglianza; in particolare l'Autorità Portuale dovrà essere messa in condizione di poter accertare e verificare il permanere dei requisiti in possesso della concessionaria ai fini del rilascio della concessione.

5) La concessionaria dovrà fornire all'Autorità Portuale tutti i dati, anche di tipo statistico, necessari all'Autorità medesima per lo svolgimento dei propri compiti di istituto.

6) La concessionaria si obbliga a provvedere, a sue totali cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti relativi alla presente concessione e delle zone demaniali ad essi asservite, restando inteso che la stessa concessionaria sarà ritenuta responsabile di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare direttamente o indirettamente a persone e/o cose in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori manutentori di cui sopra. La stessa concessionaria si obbliga, altresì, ad eseguire quei lavori che l'Autorità portuale, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno imporle, anche ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica.

7) La concessionaria risponderà direttamente di qualsiasi danno comunque cagionato a persone e cose nell'esercizio della presente concessione, manlevando l'Autorità concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.


8) Fatto salvo quanto previsto nelle condizioni speciali per la movimentazione dei prodotti petroliferi in banchina e nel costiero la concessionaria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme emanate o emanande dalla locale Capitaneria di Porto in materia di polizia marittima e sicurezza della navigazione e dall'Autorità Portuale in tema di prevenzione

incendio e di sicurezza nell'esercizio della attività portuale anche ai fini dell'antiquamento.

9) Alla scadenza la concessionaria dovrà immediatamente riconsegnare i beni demaniali concessi, dopo averli rimessi in pristino stato e liberi da persone e cose, senza che ad essa spetti compenso o indennizzo o rimborso di sorta, salvo che la stessa Amministrazione non consenta di rinnovare la licenza su nuova, formale domanda della concessionaria da presentarsi almeno un mese prima della suddetta scadenza. In caso di non rinnovo della licenza e ove la concessionaria continuasse ad occupare i beni demaniali oltre la scadenza della presente concessione, essa sarà perseguibile ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav. restando comunque obbligata a corrispondere gli indennizzi che verranno determinati.

10) L'Autorità Portuale attesa la particolare natura della presente licenza si riserva la facoltà di revocare la concessione quando lo ritenga necessario per motivi di pubblico interesse ed ha pure la facoltà di dichiarare la decadenza della concessionaria nei casi previsti dall'art. 18 comma 9 della Legge 84/94 e dall'art. 47 Cod. Nav..

11) Nei casi di revoca e di decadenza, la concessionaria ha l'obbligo di riconsegnare immediatamente i beni demaniali, in buono stato di manutenzione, dopo averli messi in pristino e liberi da persone e cose e da eventuali opere amovibili autorizzate senza che ad essa spetti compenso od indennizzo di sorta, nel termine stabilito dal decreto di revoca e decadenza notificato in via amministrativa. In mancanza, salva la perseguibilità della concessionaria ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav., la concessionaria è obbligata a corrispondere gli indennizzi che verranno determinati e



L'Autorità Portuale procederà a termini dell'art. 54 Cod. Nav., provvedendo a rivalersi delle spese sostenute sul deposito cauzionale e/o nei modi previsti dall'art. 84 Cod. Nav..

12) Nel caso di rinuncia alla concessione nel corso di validità della stessa, comunque notificata, la concessionaria non avrà diritto alla restituzione del canone e dovrà riconsegnare i beni demaniali dopo averli messi in pristino e liberi da persone e cose.

13) Fermo restando il disposto degli artt. 49 Cod. Nav. e 31 Reg. Nav. Mar., tutte le opere di difficile rimozione erette abusivamente dalla concessionaria restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso, indipendentemente dalla perseguibilità penale a suo carico e fatta salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinare la demolizione delle opere stesse con la restituzione dei beni demaniali nel pristino stato.

14) La concessionaria accetta che l'Autorità concedente, in caso di inosservanza degli obblighi assunti con la presente concessione ed a garanzia dei quali è stato costituito il deposito cauzionale incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, il suddetto deposito senza alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

15) Per l'esercizio della concessione la concessionaria dovrà preventivamente ottenere tutte le licenze/autorizzazioni necessarie di competenza di altre Autorità.

16) La presente concessione è inoltre soggetta alle disposizioni sul demanio marittimo contenute nel Codice della Navigazione, nel suo Regolamento marittimo e nelle altre leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

17) Le spese tutte inerenti e conseguenti alla presente licenza, per oneri

Autorità Portuale di Venezia

17

MARCA DA BOLLO

€ 14,62



00004762
19/01/2006 08:25:29
AR1306089664646




fiscali, per copia e bollo, sono a completo carico della concessionaria.

Si rilascia la presente licenza, scritta su n 17 facciate, che la concessionaria firma in segno di completa accettazione di tutte le condizioni ed obblighi generali e speciali.

Venezia, **21 FEB. 2006**

LA CONCESSIONARIA

 **Enel**
Produzione UBT / Fusina
Via dei Cantieri, 5
30030 - Malcontenta Venezia

MM


IL PRESIDENTE

[Signature]
Giancarlo Zacchello

UFFICIO DELLE ENTRATE

VENEZIA 1

SERIE ATTI PRIVATI

7 MAR. 2006

Reg. II

€ 594,44

ATTI

1195

IL FUNZIONARIO
Adriano TREVISAN
[Signature]